## **★** S. P. Q. R.

# COMUNE DI ROMA

#### ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DELL'1 AGOSTO 2000)

L'anno duemila, il giorno di martedì uno del mese di agosto, alle ore 12,35, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta:

1	RUTELLI FRANCESCO	Sindaco	9	De Petris Loredana	Assessore
2	Tocci Walter	Vice Sindaco	10	Tozzi Stefano	44
3	Borgna Giovanni	Assessore	11	GENTILONI PAOLO	"
4	Montino Esterino	"	12	MILANA RICCARDO	"
5	CECCHINI DOMENICO	"	13	PANTANO PAMELA	"
6	DEL FATTORE SANDRO	"	14	D'ALESSANDRO GIANCARLO	"
7	Farinelli Fiorella	"	15	Marchetti Maria Pia	"
8	PIVA AMEDEO	"	16	Cioffarelli Francesco	"

Sono presenti gli Assessori Borgna, Montino, Cecchini, Del Fattore, Farinelli, De Petris, Tozzi, Gentiloni, Milana, D'Alessandro, Marchetti e Cioffarelli.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo. (O M I S S I S)

### Deliberazione n. 856

Z.T.L. Attivazione varchi elettronici: disposizioni conseguenti. Onerosità della Unità di bordo per l'accesso alla Z.T.L. Indirizzi per la conservazione dell'ambiente. Nuove disposizioni per i soggetti portatori di handicap, per i medici, per il trasporto merci e per le autonomie locali.

Duplicità del logo indicante le modalità della sosta sui contrassegni rilasciati a soggetti aventi sia la residenza o il domicilio nel Centro Storico sia un'attività lavorativa.

Nuove disposizioni per i soggetti aventi la residenza o un'attività lavorativa sul perimetro della Z.T.L.e posto auto all'interno.

Modifica della deliberazione G.C. n. 183 del 16 gennaio 1996 e successivi provvedimenti.

Premesso che con deliberazione G.C. n. 183 del 16 gennaio 1996, così come modificata ed integrata da deliberazione G.C. n. 1079 del 4 aprile 1996, n. 2746 del 30 luglio 1996 e n. 4293 del 10 dicembre 1996, l'Amministrazione ha proceduto

all'approvazione degli obiettivi, delle scelte e dei criteri per il rilascio dei permessi nelle zone a traffico limitato nonché delle tipologie dei contrassegni;

Che con successivo provvedimento G.C. n. 1459 del 7 maggio 1996 si è provveduto a subordinare, ai sensi dell'art. 7 comma 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, per varie categorie di aventi diritto, l'ingresso e la circolazione dei veicoli all'interno della Z.T.L. vigente nel territorio comunale al pagamento di una somma;

Che a seguito dell'emanazione del D.P.R. n. 250 del 22 giugno 1999, relativo all'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione automatica degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'art. 7 comma 133 bis della legge 15 maggio 1997 n. 127, l'Amministrazione Comunale ha realizzato l'installazione dei varchi elettronici di controllo nella Z.T.L. Centro Storico

Che a seguito di tali installazione, a partire dall'anno 2000 l'accesso alla Z.T.L. sarà consentito attraverso la presenza sulla vettura dell'Unità di bordo (U.B.), oltrechè del contrassegno necessario ad identificare le modalità di sosta;

Che n. 35.000 U.B. sono state acquisite dalla S.T.A. S.p.A. con contributo giubilare concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri direttamente alla S.T.A. e saranno consegnate gratuitamente ai residenti nella Z.T.L. titolari di un permesso gratuito, ai veicoli di proprietà del Comune di Roma e delle aziende, istituzioni e S.p.A. a partecipazione comunale secondo plafond determinati con separato provvedimento ai veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, nonché ai soggetti portatori di handicap titolari del relativo contrassegno, mentre saranno consegnate a tutte le altre categorie previo pagamento del solo costo di produzione, presumibilmente pari a L. 90.000 + I.V.A. al 20% per un totale di L. 108.000 (55,78 Euro), per le U.B. con Smart cards e L. 35.000 + I.V.A. al 20% per un totale di L. 42.000 (21,69 Euro) per le U.B. semplificate, oltre le spese di spedizione;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999 è stato approvato il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) che contempla nel rispetto del diritto alla mobilità, l'adozione di interventi per la tutela della salute e dell'ambiente;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1514 del 27 luglio 1999 sono stati individuati specifiche misure di limitazione della circolazione scadenzati nel tempo;

Vista la nota del Dipartimento X prot. n. 17888 del 15 dicembre 1999 con la quale sono state individuate le categorie di veicoli alle quali non si applicano i divieti;

Che annualmente l'Amministrazione Comunale determinerà il plafond dei permessi da rilasciare ad Enti pubblici e privati con criteri finalizzati all'obiettivo di ridurre il traffico all'interno della Z.T.L. e preservare l'ambiente dall'inquinamento;

Che il plafond dei permessi di circolazione e sosta da rilasciare ai settori burocratici di Enti ed organi sarà soggetto ad una diminuzione percentuale con la seguente cadenza temporale, esclusi i permessi di transito connessi ad un posto auto:

- nel 2001, riduzione del 10% dei permessi rilasciati nell'anno 2000;
- nel 2002, riduzione del 20% dei permessi rilasciati nell'anno 2001;
- nel 2003, riduzione del 30% dei permessi rilasciati nell'anno 2002;
- nel 2004, riduzione del 40% dei permessi rilasciati nell'anno 2003;

Che il rilascio dei permessi di accesso, circolazione e sosta nella Z.T.L. sarà attribuito ad una struttura specifica, avente funzioni di Sovrintendenza al traffico, che verificherà altresì la gestione dei varchi elettronici affidati alla S.T.A.;

Che ai sensi dell'art. 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16 novembre 1992 successivamente modificato con D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996 e ai sensi dell'art. 11 del D.P.R.

n. 503 del 24 luglio 1996 ai soggetti portatori di handicap è consentita la circolazione e la sosta del veicolo a loro servizio anche nelle zone a traffico limitato;

Che pertanto i predetti potranno accedere alla Z.T.L. liberamente e temporaneamente con il solo contrassegno speciale attraverso tre varchi controllati dai Vigili Urbani, mentre potranno accedere attraverso tutti i varchi elettronici mediante la U.B. applicata su qualunque veicolo utilizzato dall'handicappato, che sarà inviata gratuitamente agli invalidi residenti nel Comune di Roma, che ne facciano richiesta;

Che inoltre occorre istituire un call center e numero verde per qualunque informazione o segnalazione risultasse utile ai soggetti portatori di handicap in relazione all'accesso nella Z.T.L.;

Che l'iniziativa del Comune di Roma relativa alle persone disabili sarà comunicata a tutti i Comuni Italiani, al Ministero degli Esteri, alla Comunità Europea e alle Ambasciate, al fine di far conoscere a tutti i portatori di handicap, sia italiani che stranieri, la possibilità di accedere alla Z.T.L. di Roma mediante una comunicazione al call center della S.T.A. e sarà inoltre richiesta al Ministero dell'Interno la definizione di standard minimi analoghi per altri sistemi simili;

Che si rende inoltre opportuno individuare un unico Ufficio preposto al rilascio dei permessi temporanei al fine di evitare l'attuale frammentazione di competenze tra Dipartimento VII e Circoscrizione I;

Che occorre regolamentare l'accesso della categoria dei medici alla Z.T.L. secondo criteri che tengano conto della specificità della professione esercitata;

Che si ritiene opportuno prevedere una drastica riduzione dei permessi di circolazione barrati che permettono il percorso delle corsie preferenziali ai veicoli adibiti al servizio personale dei rappresentanti dei cinque Organi Costituzionali e ai veicoli adibiti a particolari servizi di polizia da espletarsi in forma riservata per inderogabili esigenze di sicurezza;

Che a tal fine sono in corso rapporti tra il Dipartimento VII e il Ministero degli Interni – Dipartimento Pubblica Sicurezza – per ridefinire il numero dei permessi barrati autorizzati;

Considerato che si ritiene opportuno differenziare l'onerosità dei permessi di circolazione e sosta da quella dei permessi di transito, così come definita dalla deliberazione G.C. n. 1459 del 7 maggio 1996, in considerazione della diversa rilevanza dei due tipi di contrassegno;

Che il permesso di transito autorizza esclusivamente l'accesso ed il transito per il raggiungimento di un posto auto in area privata e, pertanto, si ritiene opportuno incentivarne la richiesta, mediante una riduzione del costo rispetto al contrassegno che consente l'accesso e la sosta nella Z.T.L.:

Che, ai sensi della citata deliberazione della G.C. n. 1459/1996 il costo annuale delle due tipologie di contrassegno è pari a L. 600.000.=, riducibile ad 1/3, pari a L. 200.000.= per i domiciliati e riducibile alla metà per coloro che dimostrino il possesso del titolo di viaggio annuale Metrebus;

Che è opportuno determinare, a far data dall'1 gennaio 2000, il costo di tutti i contrassegni di transito in L. 200.000.= annue – ad esclusione di quelli per i residenti, concessi a titolo gratuito – attribuendo, pertanto, validità triennale ai permessi del medesimo tipo già rilasciati, nel corso dell'anno 2000, al costo originario di L. 600.000.=;

Che in virtù di quanto sopraddetto sarà possibile per gli aventi diritto, richiedere permessi di transito con validità triennale previo pagamento dell'intero importo di L. 600.000.=;

Che in previsione dell'attivazione dei varchi elettronici occorre regolamentare le modalità di acceso della categoria dei medici alla Z.T.L.;

Che ai sensi della vigente normativa, i trasportatori di merci con autocarro hanno accesso alla Z.T.L. senza alcun contrassegno in orari diversi in corrispondenza della diversa capacità di portata e, in particolare, agli autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali è attualmente consentito il transito e la sosta per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico / scarico esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: I Fascia dalle ore 20,00 alle ore 10,00; II Fascia dalle ore 14,30 alle ore 16,00, mentre gli autocarri con peso a pieno carico superiore a 35 quintali è attualmente consentita la circolazione dalle ore 20,00 alle ore 7,00;

Che si ritiene opportuno modificare tali orari, ampliando il periodo pomeridiano di accesso alla Z.T.L. come segue: I Fascia dalle ore 20,00 alle ore 10,00; II Fascia dalle ore 14,00 alle ore 16,00;

Che a decorrere dall'1 gennaio 2002 sarà inibito l'accesso alla Z.T.L. ai trasportatori di merci in conto proprio, al fine di consentire una più efficiente rete di trasporto merci fondata su principi di organizzazione aziendale;

Che inoltre occorre determinare una disciplina del trasporto di merci che corrisponda all'innovazione consistente nella delimitazione elettronica della Z.T.L.;

Che, pertanto, gli autocarri adibiti al trasporto merci con peso a pieno carico fino a 35 quintali potranno accedere alla Z.T.L. solo se dotati di contrassegno, e di U.B. che li autorizzeranno all'ingresso nelle fasce orarie prestabilite;

Che per il contrassegno sarà versato l'importo di L. 55.000 (28,406 Euro) pari al costo per le spese di produzione e per imposte e per la U.B. sarà versato l'importo di L. 35.000 + I.V.A. al 20% per un totale di L. 42.000 (21,69 Euro) oltre le spese di spedizione, mentre agli autocarri con peso superiore ai 35 quintali l'accesso alla Z.T.L. sarà consentito dalle ore 20,00 alle ore 7,00 senza contrassegno in quanto l'orario è esterno a quello di regolamentazione della Z.T.L.;

Che la vigente normativa prevede il rilascio di un contrassegno per l'accesso alla Z.T.L. al di fuori delle fasce orarie, abilitante al transito e alla sosta per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico per alcune categorie ed in particolare:

- a) autocarri adibiti al trasporto generi alimentari deperibili, medicinali, trasporto valori mezzi blindati, distribuzione stampa, senza limiti di orario, e, per il trasporto valori con mezzi blindati e trasporto generi alimentari con furgoni frigoriferi senza limiti di peso; per il trasporto di preziosi quando il veicolo è di proprietà di negozi, magazzini o laboratori di preziosi non viene richiesto che tali veicoli siano adibiti a trasporto merci;
- b) autocarri in uso ad agenzie di recapito e ditte di trasporto conto terzi per facilitare la distribuzione comune delle merci;
- c) autocarri per i quali, in relazione a particolarissime condizioni lavorative, sia oggettivamente dimostrata l'impossibilità di distribuire le merci entro la Z.T.L. nelle fasce orarie di cui al punto A);
- d) autocarri con peso a pieno carico superiore ai 35 quintali che necessitano di transitare al di fuori della fascia oraria con percorsi da definire in rapporto al tipo di automezzo e alle strade interessate;

Che alle predette categorie occorrerà rilasciare non solo il contrassegno, ma anche la U.B. abilitante al transito dei varchi elettronici indicando le date dalle quali sarà consentito l'accesso con contrassegno e con U.B., con successivo provvedimento dirigenziale;

Che al fine di informare gli aventi titolo compresi nelle categorie indicate ai punti a), b), c) e d) che dalla data indicata da successivo provvedimento, potranno accedere alla Z.T.L. esclusivamente se dotati di contrassegno, si procederà alla pubblicazione di un avviso pubblico il cui testo sarà approvato con Determinazione Dirigenziale;

Che il contrassegno e la U.B. saranno consegnati agli aventi titolo compresi nelle categorie predette previo pagamento dei soli costi di produzione ed imposte pari a L. 35.000 + I.V.A. al 20% per un totale di L. 42.000 (21,69 Euro), oltre le spese di spedizione;

Che la procedura e le modalità di inoltro delle richieste di rilascio dei contrassegni sarà definita dai competenti uffici del Dipartimento VII e comunicata con idonei strumenti informativi;

Che attualmente i permessi temporanei sono rilasciati dal Dipartimento VII e dalla Circoscrizione I secondo una ripartizione per materie, per periodi limitati da un giorno a tre mesi, al fine di soddisfare esigenze di carattere contingente, debitamente documentate, relative ai seguenti casi:

- 1) Impedimenti fisici temporanei dovuti ad infortuni o momentanee infermità fisiche che diminuiscano sensibilmente la capacità di deambulazione, specificatamente documentate;
- 2) Convegni, conferenze e manifestazioni culturali, sportive ecc. per gli adempimenti ad essi connessi;
- 3) Lavori connessi alla costruzione o ristrutturazione edilizia privata previa esibizione:
  - lettera di incarico del committente alla prestazione d'opera o concessione/edilizia:
  - certificato di iscrizione Camera di Commercio;
  - libretto di circolazione auto;
- 4) Lavori di costruzione e manutenzione immobili e impianti per conto di Enti Pubblici quando la durata è inferiore all'anno, previa esibizione di contratto di appalto (in tal caso il permesso può superare i tre mesi);
- 5) Raccolta firme per referendum ecc.;
- 6) Matrimoni fino ad un massimo di 6 vetture autorizzabili, ivi compresa quella a disposizione del fotografo;
- 7) Trasporto materiali voluminosi da parte dei privati. I contrassegni consentono il transito e la sosta per la durata massima di tre ore;
- 8) Visite mediche e veterinarie in studi siti all'interno della Z.T.L.;
- 9) Traslochi (con durata inferiore alla giornata);

Che, inoltre, ferme restando le previsioni della deliberazione G.C. n. 183/96, si ritiene opportuno autorizzare i Sindaci dei Comuni Italiani e i Presidenti delle Province Italiane all'accesso alla Z.T.L. della Città di Roma in occasione di particolari esigenze temporanee connesse all'espletamento delle funzioni e in rappresentanza delle rispettive autonomie locali;

Che i Sindaci dei Comuni Italiani e i Presidenti delle Province Italiane potranno accedere alla Z.T.L. previa comunicazione al call center del numero di targa del veicolo utilizzato e del periodo di durata del loro soggiorno e ritiro di un contrassegno provvisorio;

Che in relazione ad esigenze permanenti, i predetti soggetti potranno acquisire un contrassegno annuale a titolo oneroso per le vetture di proprietà dell'Ente;

Che in relazione ai soggetti aventi sia la residenza ovvero il domicilio nella Z.T.L., sia un'attività lavorativa, si ritiene opportuno autorizzare il rilascio di un contrassegno sul quale sia indicato sia il settore di residenza sia le caratteristiche dell'attività svolta il cui importo, durata e rispetto della normativa antinquinamento sarà corrispondente a quelli rilasciati per le attività lavorative;

Che in relazione ai soggetti residenti sul perimetro della Z.T.L. con posto auto nello stesso edificio ma con accesso all'interno della Z.T.L., si ritiene opportuno autorizzare il rilascio di un permesso di transito a titolo gratuito, mentre per coloro che svolgono attività lavorativa con ubicazione sul perimetro della Z.T.L. e che dispongano di un posto auto nella stessa sede societaria ma con accesso all'interno della Z.T.L.si ritiene di autorizzare il rilascio di un permesso di transito a titolo oneroso;

Considerato che in data 14 luglio 2000 il Direttore della V U.O. Autorizzazioni e Concessioni del Dipartimento VII ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore F.to: V. Tognacci";

Che, in data 1 agosto 2000, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere di regolarità contabile in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Il Ragioniere Generale

F.to: F. Lopomo";

Che sulla proposta in esame – su richiesta dell'Assessore competente – è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 17, comma 68 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge n. 142 dell'8 giugno 1990; Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;

## LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- le U.B. saranno consegnate gratuitamente ai residenti nella Z.T.L. titolari di un permesso gratuito, ai veicoli di proprietà del Comune di Roma e delle aziende, istituzioni e S.p.A. a partecipazione comunale secondo plafond determinati con separato provvedimento, ai veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, nonché ai soggetti portatori di handicap titolari del relativo contrassegno, mentre saranno consegnate a tutte le altre categorie previo pagamento del solo costo di produzione, pari a L. 90.000 + I.V.A. al 20% per un totale di L. 108.000 (55,78 Euro), per le U.B. con Smart cards e L. 35.000 + I.V.A. al 20% per un totale di L. 42.000 (21,69 Euro) per le U.B. semplificate, oltre le spese di spedizione;
- l'Amministrazione Comunale determinerà annualmente il plafond dei permessi da rilasciare ad Enti ed organi con criteri finalizzati all'obiettivo di ridurre il traffico all'interno della Z.T.L. e preservare l'ambiente dall'inquinamento, ed in linea con i provvedimenti C.C. n. 84 del 28 giugno 1999, G.C. n. 1514 del 27 luglio 1999 e con la nota del Dipartimento X prot. n. 17888 del 15 dicembre 1999. I plafond dei permessi di circolazione e sosta da rilasciare ai settori burocratici di Enti ed organi sarà soggetto ad una diminuzione percentuale con la seguente cadenza temporale, esclusi i permessi di transito connessi ad un posto auto:
- nel 2001, riduzione del 10% dei permessi rilasciati nell'anno 2000;
- nel 2002, riduzione del 20% dei permessi rilasciati nell'anno 2001;
- nel 2003, riduzione del 30% dei permessi rilasciati nell'anno 2002;

- nel 2004, riduzione del 40% dei permessi rilasciati nell'anno 2003;
- il rilascio dei permessi di accesso, circolazione e sosta nella Z.T.L. sarà attribuito ad una struttura specifica, avente funzioni di Sovrintendenza al traffico, che verificherà altresì la gestione dei varchi elettronici affidati alla S.T.A.;
- i soggetti portatori di handicap potranno accedere alla Z.T.L. liberamente e temporaneamente con il solo contrassegno speciale attraverso tre varchi controllati dai Vigili Urbani, mentre potranno accedere attraverso tutti i varchi elettronici mediante la U.B. applicata su qualunque veicolo utilizzato dall'handicappato, che sarà inviata gratuitamente agli invalidi residenti nel Comune di Roma, che ne facciano richiesta; sarà inoltre istituito un call center e un numero verde per qualunque informazione o segnalazione dovesse risultare utile all'invalido in relazione all'accesso nella Z.T.L.. L'iniziativa del Comune di Roma relativa alle persone disabili sarà comunicata a tutti i Comuni Italiani, al Ministero degli Esteri, alla Comunità Europea e alle Ambasciate, al fine di consentire a tutti i portatori di handicap, sia italiani che stranieri, di accedere alla Z.T.L. di Roma mediante una comunicazione al call center della S.T.A. e sarà inoltre richiesta al Ministero dell'Interno la definizione di standard minimi analoghi per altri sistemi simili;
- di approvare la seguente disciplina dell'accesso dei medici alla Z.T.L., modifica della deliberazione G.C. n. 183 del 16 gennaio 1996 e successivi provvedimenti: ai medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta (convenzionati) con studio professionale all'interno della zona Z.T.L. sarà rilasciato un permesso di accesso e sosta per l'importo di L. 55.000 (28,406 Euro) pari al costo per le spese di produzione e per imposte ed una U.B., per l'importo di L. 35.000 + I.V.A. al 20% per un totale di L. 42.000 (21,69 Euro) oltre le spese di spedizione.

I medici che dovessero effettuare prestazioni a pazienti residenti all'interno della zona Z.T.L., avranno cura di comunicare a personale dedicato al controllo, dopo aver effettuato la visita, le generalità e l'indirizzo del paziente, la propria targa vettura e numero di iscrizione all'ordine, la data e l'orario di accesso e uscita ricordando che la sosta complessiva consentita non sarà superiore a due ore. Nel caso in cui il medico non ottenesse dal paziente visitato la liberatoria che autorizza la comunicazione della visita, lo stesso medico comunicherà con urgenza tali dati all'Ordine Provinciale che provvederà alla successiva urgente comunicazione al personale dedicato al controllo del sistema di accesso alla Z.T.L..

I medici chiamati presso un privato o una struttura pubblica per effettuare un improcrastinabile intervento d'urgenza che si trovino per tale motivo ad attraversare la Z.T.L. seguiranno la stessa procedura indicata in precedenza con acquisizione e consegna di apposita dichiarazione e con indicazione dei varchi di accesso e di uscita;

- di prevedere una drastica riduzione dei permessi di circolazione barrati indicati in premessa;
- di ridurre, a far data dall'1 gennaio 2000, il costo dei contrassegni di transito a L. 200.000.= annue per tutti gli aventi diritto ad esclusione dei residenti, cui tali contrassegni vengono rilasciati a titolo gratuito prevedendo, al contempo, sia la validità triennale dei permessi del medesimo tipo già rilasciati, nel corso dell'anno 2000, al costo originario di L. 600.000.=, sia la possibilità di rilasciare, dietro pagamento di un corrispettivo di L. 600.000.=, permessi di transito aventi validità triennale;
- di approvare per i motivi esposti in narrativa, e che qui si richiamano, la normativa relativa al rilascio di permessi per il trasporto merci nella Z.T.L..

Per effetto di ciò, a decorrere dalla data che sarà definita con successivo atto, l'orario di accesso alla Z.T.L. degli automezzi per il trasporto merci con peso a pieno carico fino a 35 quintali è il seguente:

I Fascia dalle ore 20,00 alle ore 10,00;

II Fascia dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

L'orario di accesso degli autocarri con peso a pieno carico superiore a 35 quintali è il seguente: dalle ore 20,00 alle ore 7,00.

A decorrere dall'1 gennaio 2002 sarà inibito l'accesso alla Z.T.L. ai trasportatori di merci in conto proprio.

A decorrere presumibilmente dal 31 dicembre 2000 e comunque dalla data indicata con successivo provvedimento dirigenziale gli autocarri adibiti al trasporto merci con peso a pieno carico fino a 35 quintali potranno accedere alla Z.T.L. solo se dotati di contrassegno e di U.B. che li autorizzeranno all'ingresso nelle fasce orarie prestabilite.

Per il contrassegno sarà versato l'importo di L. 55.000 (28,406 Euro) pari al costo per le spese di produzione e per imposte e per la U.B. sarà versato l'importo di L. 36.000 + I.V.A. al 20% per un totale di L. 43.200 (22,31 Euro) oltre le spese di spedizione, mentre agli autocarri con peso superiore ai 35 quintali l'accesso alla Z.T.L. sarà consentito dalle ore 20,00 alle ore 7,00 senza contrassegno.

Per effetto della disciplina antinquinamento saranno autorizzati esclusivamente gli automezzi aventi caratteristiche ecologiche.

Gli autocarri compresi nelle categorie sottoindicate potranno accedere alla Z.T.L. a decorrere presumibilmente dall'1 ottobre p.v. e comunque dalla data indicata da successivo provvedimento, esclusivamente se dotati di apposito contrassegno:

- a) autocarri adibiti al trasporto generi alimentari deperibili, medicinali, trasporto valori mezzi blindati, distribuzione stampa, senza limiti di orario, e, per il trasporto valori con mezzi blindati e trasporto generi alimentari con furgoni frigoriferi senza limiti di peso; per il trasporto di preziosi quando il veicolo è di proprietà di negozi, magazzini o laboratori di preziosi non viene richiesto che tali veicoli siano adibiti a trasporto merci;
- b) autocarri in uso ad agenzie di recapito e ditte di trasporto c/o terzi per facilitare la distribuzione comune delle merci;
- c) autocarri per i quali, in relazione a particolarissime condizioni lavorative, sia oggettivamente dimostrata l'impossibilità di distribuire le merci entro la Z.T.L. nelle fasce orarie di cui al punto A);
- d) autocarri con peso a pieno carico superiore ai 35 quintali che necessitano di transitare al di fuori della fascia oraria con percorsi da definire in rapporto al tipo di automezzo e alle strade interessate.

Ai trasportatori di cui alle predette categorie il contrassegno e l'Unità di bordo saranno rilasciati rispettivamente ai costi indicati in premessa di L. 55.000 (28,406 Euro), e L. 35.000 + I.V.A. al 20% per un totale di L. 42.000 (21,69 Euro) oltre le spese di spedizione.

Al fine di informare gli aventi titolo compresi nelle categorie indicate ai punti a), b), c) e d) si procederà alla pubblicazione di un avviso pubblico, il cui testo sarà approvato con Determinazione Dirigenziale;

- di autorizzare, ferme restando le previsioni della deliberazione G.C. n. 183/96, i Sindaci dei Comuni Italiani e i Presidenti delle Province Italiane all'accesso alla Z.T.L. in occasione di particolari esigenze temporanee connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali e in rappresentanza delle rispettive autonomie locali previa comunicazione al call center del numero di targa dei veicolo utilizzato e del periodo di durata della loro permanenza e ritiro di un contrassegno provvisorio.

Per esigenze permanenti, i predetti soggetti potranno acquisire un contrassegno annuale a titolo oneroso per le vetture di proprietà dell'Ente;

- ai soggetti aventi sia la residenza ovvero il domicilio nella Z.T.L., sia un'attività lavorativa, sarà rilasciato un contrassegno sul quale sia indicato sara' il settore di residenza sia le caratteristiche dell'attività svolta il cui importo, durata e rispetto della normativa antinquinamento sarà corrispondente a quelli rilasciati per le attività lavorative;
- ai soggetti residenti sul perimetro della Z.T.L. con posto auto nello stesso edificio ma con accesso all'interno della Z.T.L., sarà rilasciato un permesso di transito a titolo gratuito, mentre per coloro che svolgono attività lavorativa con ubicazione sul perimetro della Z.T.L. e che dispongono di un posto auto nella stessa sede societaria ma con accesso all'interno della Z.T.L. si ritiene di autorizzare il rilascio di un permesso di transito a titolo oneroso.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE F. Farinelli

> IL SEGRETARIO GENERALE V. Gagliani Caputo

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo I	Pretorio dal			
e non sono state prodotte opposizioni.				
La presente deliberazione è stata adottata dell'1 agosto 2000.	dalla Giunta Comunale nella seduta			
Dal Campidoglio, lì				
	p. IL SEGRETARIO GENERALE			